
TESTO COORDINATO ACCORDI AZIENDALI PERSONALE CCNL AUTOFERROTRANVIERI

PREMESSO CHE

- l'Art. 1 c. 2 del CCNL del 28.11.2015 prevede che le *“le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso”*;
- il Secondo livello di contrattazione, ai sensi dell'Art. 4 c. 1 del CCNL del 28.11.2015, *“si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale”*

VALUTATO CHE

Il CCNL del 28.11.2015 fissa nei limiti specificatamente previsti, l'area di competenza aziendale, allo scopo di consentire una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche

TENUTO CONTO CHE

si rende necessario omogeneizzare e uniformare le diverse intese anche al fine di eliminare dubbi interpretativi per la corretta applicazione delle norme e renderle coerenti con il modificato contesto normativo

VISTO DA ULTIMO

l'accordo sindacale del 20 giugno 2018 e la necessità di aggiornare il precedente T.U. del 24.05.2016 con le modifiche introdotte da tale accordo

SI DETERMINA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 TURNI DI LAVORO OPERATORI DI ESERCIZIO

1.1 FORMAZIONE DEI TURNI

Premesso che l'organizzazione dell'orario di lavoro è di pertinenza aziendale, le parti definiscono, per il personale inserito nei turni di guida, quanto segue:

- a) I tempi per raggiungere i rispettivi capolinea e viceversa vengono calcolati in base agli effettivi minuti di percorrenza;
- b) Il tempo per la salita e discesa dei viaggiatori sul mezzo pubblico di trasporto, viene determinato in minuti due al capolinea centrale e minuti uno al capolinea periferico;
- c) I turni di lavoro avrà carattere rotativo quindicinale con possibilità di verifica dell'ipotesi di turnazione settimanale;
- d) Il turno di lavoro assegnato può prevedere non più di una interruzione non retribuita superiore a 60 minuti, esclusi i tempi accessori quantificati in 15 minuti;
- e) I turni che prevedono la resa della prestazione lavorativa in modo continuativo, questa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie:
 - da inizio servizio – alle ore 14.30;
 - dalle ore 12.45 – a fine servizio.
- f) Qualora si dovesse rendere necessario introdurre turni che prevedano la resa della prestazione lavorativa in modo non continuativo e distribuita nelle due fasce orarie come definite al precedente punto e), le parti si impegnano ad un esame preliminare congiunto.

1.2 MODALITA' PER RECARSIS AL CAPOLINEA DAL POSTO DI LAVORO E RITORNO

Considerato che attualmente il posto di lavoro (deposito di Villa Potenza) è diverso da quello di inizio o fine turno di guida (capolinea giardini Diaz), si conviene che il tempo impiegato per recarsi a prestare servizio di guida, o fare ritorno a servizio compiuto, è definito in 10 minuti che vengono computati come lavoro effettivo.

Con riferimento a quanto indicato al punto 1.1, lett. d) per i turni aventi una pausa dal lavoro non retribuita, vengono corrisposti convenzionalmente 5 minuti aggiuntivi di lavoro effettivo per recarsi al luogo di lavoro e 5 minuti per ritornare al capolinea dei giardini Diaz.

Per i turni aventi una pausa non retribuita superiore a 120 minuti verrà riconosciuta una indennità aggiuntiva di euro 5,00 per singola pausa. Per eventuali pause superiori a 180 minuti, l'indennità aggiuntiva viene elevata a 10,00 euro.

Per raggiungere il luogo di inizio servizio di guida dal posto di lavoro e viceversa, viene concordato dalle parti l'utilizzo dei mezzi di linea o di altro mezzo messo a disposizione dall'Azienda, effettuando il minimo possibile di corse.

1.3 NASTRO LAVORATIVO

Il nastro lavorativo relativo ai turni di guida viene determinato in ore 9 (nove).

1.4 ROTAZIONE TURNI "FESTIVI"

I turni da coprire nei giorni ricadenti nelle festività nazionali (o altri giorni con turni "festivi") ed i turni ricadenti di domenica vengono effettuati da tutti gli operatori di esercizio a rotazione.

1.5 CAMBIO TURNO

La richiesta di cambio turno da parte di ogni operatore di esercizio e/o di cambio turno tra due operatori di esercizio deve avere carattere occasionale ed è sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda.

Salvo casi di forza maggiore o particolari esigenze del servizio, ad ogni dipendente verranno accordati, previa richiesta scritta da presentare almeno con 2 giorni in anticipo rispetto al turno assegnato, sino ad un massimo di dodici cambio/turno giornalieri su base annua e fino a tale numero l'autorizzazione preventiva si intende tacitamente concessa.

1.6 TEMPI ACCESSORI

Nella formulazione dei turni, ai fini della determinazione dell'effettivo orario di lavoro, i tempi accessori per turno di lavoro vengono stabiliti in 10 (dieci) minuti di cui 5 minuti di "pre" e 5 minuti "post" turno.

Per i turni antimeridiani i 5 minuti di "pre" devono essere utilizzati per la presa in consegna tecnica del mezzo, controllo tecnico organi funzionali ed apertura cedola di servizio, inoltre i 5 minuti "post" devono essere utilizzati per il passaggio di consegne con altro conducente, chiusura cedola di servizio. I 5 minuti "post" devono altresì garantire il servizio per eventuali ritardi nel cambio turno.

Per i turni pomeridiani i 5 minuti di "pre" devono essere utilizzati per la personalizzazione del posto di guida e apertura cedola di servizio, inoltre i 5 minuti di "post" devono essere utilizzati per effettuare il rifornimento, per effettuare il rimessaggio dell'autobus e per chiudere la cedola di servizio.

1.7 TURNI SOSTITUTIVI

I turni sostitutivi non dovranno essere ripetuti dallo stesso agente per più di tre giorni consecutivi.

1.8 EXTRA TURNO E MUTAMENTO MANSIONI OCCASIONALI

Extra-turno

Al personale che viene chiamato a svolgere, oltre al turno assegnato, una prestazione in turno di guida supplementare non continuativa (extra turno) spetterà, in aggiunta alla remunerazione per la prestazione supplementare effettuata, un'indennità di pari importo.

Mutamento mansioni occasionali

Valutata, altresì, la necessità di attribuire agli operatori di esercizio mansioni diverse e compatibili, quali, a solo titolo esemplificativo la sostituzione periodica degli orari sulle paline e pensiline fermata, il montaggio catene da neve su autobus ed la pulizia straordinaria dei mezzi ed impianti aziendali, al personale interessato verranno riconosciute integralmente le indennità spettanti al personale di guida in turno (indennità di agente unico, indennità di guida e di turno).

disponibilità

Le parti concordano nell'opportunità di dare priorità ai lavoratori che si rendano disponibili volontariamente a coprire le esigenze di extra-turno e mansioni occasionali.

Gli operatori di esercizio interessati potranno aderire alle liste dei "disponibili", che hanno validità di un anno solare.

L'ufficio movimento, chiamerà in via prioritaria ed a rotazione tutti i lavoratori firmatari seconda la tipologia del servizio richiesto.

In caso di assenza di personale dichiaratosi disponibile, l'Azienda chiamerà il personale ritenuto idoneo a coprire la mansione richiesta.

1.9 SPOSTAMENTO GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

Fermo restando che l'azienda deve garantire il giorno di riposo settimanale, nel limite di 52 riposi annui, la stessa, previo assenso del dipendente, potrà assegnare il riposo settimanale in un giorno diverso rispetto a quello fissato dai turni di servizio.

In tal caso la fruizione del riposo settimanale ricadente nel giorno diverso da quello cadenzato prestabilito comporterà la corresponsione della sola maggiorazione del 50% delle ore effettivamente lavorate, come da turno di lavoro. Il riposo verrà fatto godere entro il giorno antecedente al riposo successivo o in altro giorno concordato con il responsabile.

2 ATTIVITA' DI VERIFICA DEI TITOLI DI VIAGGIO A BORDO

L'attività di verifica viene svolta, prioritariamente, con personale interno abilitato e, in via integrativa, con personale esterno debitamente formato, appartenente alle forze dell'ordine o istituti di vigilanza.

L'inserimento del personale di guida nei turni bis, che prevedono l'attività di verifica dei titoli di viaggio, è di competenza della società.

I turni bis verranno effettuati prioritariamente dal personale che possiede l'autorizzazione ad accertare e contestare violazioni in materia di trasporto pubblico locale, al fine di recuperare i tempi di pausa con controlli e verifiche a bordo degli autobus.

Il personale che possiede l'autorizzazione ad accertare e contestare violazioni è tenuto ad effettuare tale attività se prevista dal turno assegnatogli o se comandato dal responsabile del servizio tpl con apposito ordine di servizio.

Eventuali richieste di esonero dall'attività di verifica, dovranno essere motivate per iscritto. Le richieste saranno valutate dall'azienda e l'esonero potrà avere carattere permanente o temporaneo in base alle cause riscontrate e tenendo conto della necessità di garantire il regolare svolgimento dell'attività di verifica.

L'Azienda, in base alle esigenze organizzative riscontrate, valuta periodicamente il personale che si rende disponibile a svolgere l'attività di accertamento e lo avvia ai corsi per l'autorizzazione ad accertare e contestare violazioni.

Eventuali costi sostenuti dal personale per la frequenza al corso si intendono a totale carico dell'azienda solo in caso di superamento dell'esame con esito positivo e successivo espletamento dell'attività di verifica per almeno 12 mesi.

Le Parti si impegnano a verificare congiuntamente, nel corso dell'anno, l'andamento delle vendite dei biglietti a bordo per le opportune valutazioni.

6 TUTELE LEGALE

L'Azienda concede l'assistenza legale, ai sensi e nei limiti dell'art. 34 del CCNL del 28.11.2015, attraverso il legale dell'azienda e con onere a proprio carico. In alternativa, il dipendente può scegliere, in maniera congiunta con l'azienda, di farsi assistere da altro legale di sua fiducia del Foro di Macerata, sempre con oneri a carico di quest'ultima.

7 SERVIZIO MENSA

E' soppressa, con effetto dalla data di decorrenza del presente accordo, l'indennità giornaliera sostitutiva del servizio mensa prevista dall'art. 25 dal T.U. degli accordi aziendali del 21 febbraio 2005 (indennità istituita con accordo aziendale del 17 marzo 2000).

I lavoratori attualmente in forza, che alla suddetta data risultano percettori di tale indennità conservano ad personam un importo di euro 1,81 per giorno di presenza.

8 VESTIARIO

La fornitura della massa vestiario al personale dell'area esercizio con mansioni di guida, in luogo della vigente normativa contrattuale, verrà così effettuata:

- n. 1 divisa estiva da fornire ogni 3 anni entro il mese di maggio composta da:
 - n. 2 paia di pantaloni o gonne
 - n. 2 camicie (o polo)
 - n. 1 giacca (o giubbino) + n. 1 cravatta
- n. 1 divisa invernale da fornire ogni 3 anni entro il mese di settembre composta da:
 - n. 2 paia di pantaloni o gonne
 - n. 2 camicie (o polo)
 - n. 1 giacca (o maglione) + n. 1 cravatta
- n. 1 giaccone invernale da fornire ogni 6 anni. Il giaccone invernale è da fornire anche al personale di officina.

Per le forniture, successive alla prima, il singolo lavoratore potrà richiedere i capi riportati tra parentesi.

Si provvederà alla fornitura di tute di lavoro per il personale di officina dietro richiesta al Responsabile del servizio.

L'onere per l'acquisto del vestiario è a totale carico dell'Azienda.

9 USO APPARECCHI CELLULARI

Personale interessato

Il personale interessato è tutto il personale dell'area operativa "esercizio" (c.d. personale viaggiante) e "manutenzione impianti e servizi" (c.d. personale di officina).

Modalità di espletamento del servizio

Il Personale interessato comunica il numero del proprio apparecchio cellulare al responsabile del servizio e si impegna a tenere acceso e pienamente funzionale il proprio apparecchio durante l'orario di lavoro.

Il personale in servizio è tenuto a rispondere alle chiamate di servizio effettuate nel pieno rispetto del codice della strada. Ogni variazione di numero telefonico deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio movimento.

Il personale viaggiante è tenuto per le chiamate di servizio (blocco del mezzo, situazioni di emergenza ecc.) ad utilizzare il proprio apparecchio cellulare per comunicare con il settore interessato.

Il personale viaggiante avrà a disposizione il recapito telefonico del responsabile del servizio, dell'addetto al movimento, dell'addetto a disposizione e del Direttore Generale.

Il personale viaggiante è tenuto a chiamare i soggetti citati nel comma precedente secondo l'ordine evidenziato come da prassi consolidata e da disposizioni emanate dal responsabile del servizio e a riportare sulla cedola di servizio l'ordine delle chiamate effettuate.

Compenso

Al personale vengono corrisposti 108,14 Euro (base: maggio 2003) annui lordi a titolo di rimborso forfettario, da erogarsi con la mensilità di giugno e aggiornato annualmente sulla base dell'indice Istat del tasso di inflazione.

L'importo del compenso è da rapportare ai mesi di effettiva presenza (a tal fine le eventuali frazioni di mese continuative non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero) ed all'orario di lavoro settimanale. I periodi di ferie/permessi non sono da considerarsi assenza.

I rimborsi come sopra definiti non sono considerati come facenti parte della retribuzione normale a nessun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, nonché per trattamento di fine rapporto.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto al suddetto compenso in proporzione ai mesi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero.

10 CQC – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Visto il comma 11 dell'art. 35 dell'accordo nazionale del 28.11.2015, nell'ambito dei corsi di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza, che costituiscano credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza, stabiliti dall'accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008), sono svolte fuori dall'orario di lavoro e, pertanto, compensate con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito.

Dette ore saranno riconosciute dietro presentazione della documentazione attestante il rinnovo della CQC e l'attestazione delle ore dedicate alla formazione in materia di sicurezza.

11 PRONTO INTERVENTO - REPERIBILITA'

Personale interessato

Il personale interessato è il personale dell'area operativa "manutenzione impianti e servizi" (c.d. personale di officina e pulitori con priorità per il primo).

Modalità di espletamento del servizio

Il Personale in servizio di reperibilità è tenuto ad intervenire entro 30 minuti dalla chiamata di intervento, per prestare la propria opera.

Il personale in servizio di reperibilità è tenuto ad intervenire entro 30 minuti dalla chiamata di intervento, per prestare la propria opera.

Il personale in servizio di reperibilità deve essere rintracciabile al recapito telefonico che ha precedentemente comunicato al Responsabile del Servizio o al cellulare di cui sarà dotata l'officina. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata anticipatamente rispetto all'inizio del turno di reperibilità.

Il lavoratore che interviene in servizio di pronto intervento deve segnalare sul proprio rapporto di lavoro la data e l'ora della chiamata da parte del Responsabile del Servizio o dell'addetto a disposizione, la motivazione e l'ora dell'intervento.

Organizzazione dei turni di reperibilità e del servizio

Il Responsabile del servizio TPL comunica mensilmente, con proprio ordine di servizio i turni di reperibilità, tenendo conto dei periodi di ferie, malattia e permessi del personale interessato.

L'impegno di reperibilità è normalmente fissato su 7 giorni consecutivi.

E' data la possibilità di cambio turno reperibilità, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio TPL.

Orario di reperibilità

Il personale in servizio di reperibilità è tenuto a garantire il proprio intervento dalle ore 13 alle ore 21, per i giorni feriali, e dalle ore 7 alle ore 21 per i giorni festivi.

Per casi particolari, occasionali o imprevisi il responsabile del servizio TPL può organizzare anche una reperibilità giornaliera su due turni.

Compensi

Al personale in servizio di reperibilità vengono corrisposti 11,00 Euro (undici/00) giornalieri per i giorni feriali e 32,00 Euro (trentadue/00) giornalieri per i giorni festivi.

Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata nel corso del servizio di reperibilità (compresi i 30 minuti per raggiungere il deposito) sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario contenute nel vigente CCNL.

I compensi per il servizio di reperibilità sono corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati: questi compensi non sono considerati come facenti parte della retribuzione normale a nessun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge, nonché per trattamento di fine rapporto.

Le parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo settimanale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo da fruire di norma nella settimana successiva, fermo restando la sola maggiorazione della retribuzione orario per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Le parti si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale.

Penali

Il personale in servizio di pronto intervento-reperibilità che non interviene, senza giusta causa, entro i 30 minuti dalla chiamata non ha il diritto a percepire l'indennità di cui al precedente punto, per l'intero turno di reperibilità di 7 giorni.

L'obbligo di intervento entro 30 minuti si calcola dall'ora della chiamata all'ora di arrivo in deposito.

Restano salvi i provvedimenti disciplinari per gravi e ripetute inadempienze.

12 SICUREZZA DELLE LINEE DI PERCORRENZA

Le parti concordano di proporre l'istituzione di una commissione formata da rappresentanti degli autisti, dall'azienda e dall'Amministrazione comunale da convocare periodicamente o a richiesta di una delle parti per esaminare le eventuali problematiche specifiche legate al servizio urbano, alla circolazione stradale, alle infrastrutture, alla segnaletica, alla sicurezza dei passeggeri.

Sarà compito della commissione proporre soluzioni alle singole tematiche sollevate e, qualora si presentino situazioni di riscontrata difficoltà o rischio nell'espletamento delle attività di guida lungo le linee di percorrenza, di ciò dovrà tenersi conto anche nella procedura di risarcimento danni subiti dall'azienda per colpa dei suoi dipendenti.

I 12 accordi aziendali riportati nel presente testo coordinato, hanno decorrenza a partire dal 1° giugno 2018.

Tutti i precedenti accordi aziendali, sottoscritti tra le parti, si intendono abrogati e non più applicabili dalla stessa data sopra indicata.

Le parti si impegnano alla verifica periodica dei singoli accordi.

Letto, approvato e sottoscritto in Macerata, li 06 / 07 / 2018

La società

La RSU



NOTE A VERBALE

- 1) Le parti danno atto che l'individuazione del posto di lavoro è di competenza della Società. Il luogo di lavoro per il personale dell'area operativa esercizio (conducenti di linea) e manutenzioni (c.d. personale di officina) è l'impianto di rimessaggio autobus, attualmente sito presso il Centro Fiere di Villa Potenza.
- 2) La consegna agli autisti dei titoli di viaggio in c/vendita (biglietto a bordo) avviene entro il mese di gennaio di ciascun anno; per l'anno 2016 entro 10 giorni dalla decorrenza del presente accordo.
- 3) Le parti danno atto che le prossime forniture della massa vestiario saranno le seguenti:
divisa estiva: maggio 2016; divisa invernale: settembre 2016; giaccone invernale: settembre 2017.
- 4) I Tempi accessori di cui al punto 1.6 sono al netto della riduzione dei tempi accessori previsti dal comma 6 dell'art. 27 "orario di lavoro" del CCNL del 28.11.2015.
- 5) Il periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive, di cui all'art. 27, c.1, "orario di lavoro" del CCNL 28.11.2015, decorre dal 1° lunedì di agosto 2016.

Adigman
Di T...
Le...
puttini

Allegato: ACCORDI DI PRODUTTIVITA' REGIONALI/COMUNALI

1. Accordo produttività G.M. 492 del 26 marzo 1985

Ai sensi della sopra richiamata deliberazione di Giunta, a titolo di "recupero produttività" per il periodo 1986 viene erogata un'indennità giornaliera pari ad Euro 1,83 (uno/83).

Sono considerate presenze ai fini della corresponsione della indennità giornaliera le ferie, i permessi sindacali, le cure termali riconosciute dall'INPS, le malattie escluse quelle di durata inferiore a giorni 5 compreso.

2. Accordo produttività G.M. 780 del 1° giugno 1988

Ai sensi della sopra richiamata deliberazione di Giunta, in recepimento dell'accordo integrativo regionale del 19/04/1988, a titolo di "recupero produttività" a partire dall'1/01/1990 viene erogata un'indennità mensile pari a 61,97 euro.

3. Accordo produttività G.M. 1010 del 22 settembre 1994

Ai sensi della sopra richiamata deliberazione di Giunta, a titolo di "recupero produttività" a partire dall'1/01/1995 viene erogata un'indennità mensile pari ad Euro 100,71 (cento/71).

La suddetta somma è derivata dal seguente calcolo a suo tempo determinato (importi in milioni di lire):

risparmio su organico	176,40
risparmio su straordinario turni	25,97
risparmio su tempi di percorrenza	3,35
risparmio su tempi accessori	1,65
surplus personale comunale ufficio	41,00
Servizi Speciali scuola elementare	15,69
risparmio su tessere telefoniche e indennità maneggio denaro ¹	7,45
risparmio su personale di officina	10,28
risparmio su lavaggio autobus ²	20,00
effetto controllo per biglietteria a bordo	30,00
TOTALE	331,79

4. Norme Generali sugli accordi di cui ai punti 1, 2 e 3.

I trattamenti di cui ai punti 1, 2 e 3 erogati in relazione agli accordi di produttività aziendali e regionali di cui alla delibera Giunta Municipale n. 492 del 26/3/85 per Euro 55,00 (cinquantacinque/00), delibera G.M. n.780 del 1/6/88 per Euro 61,97 (sessantuno/97) e delibera G.M. n.1010 del 22/9/94 per Euro 100,71 (cento/71), sono da considerare parte integrante della retribuzione dei dipendenti aventi diritto ad eccezione dei casi di seguito elencati:

- al personale assunto con C.F.L. per l'intero periodo di durata della formazione e per i 15 mesi successivi qualora venga qualificato e confermato in forza dell'azienda;
- al personale apprendista per l'intero periodo di addestramento fino alla qualificazione
- detto importo comunque non concorrerà alla maggiorazione dei trattamenti dovuti per straordinario festivo, lavoro notturno, indennità per diaria e trasferta, non andrà ad incrementare l'eventuale importo erogato per ferie e permessi non goduti dal dipendente.

Detti importi continueranno a venire erogati per la somma massima di Euro 217,68 (duecentodiciasette/68) mensili, per dodici mensilità, con esclusione della Tredicesima e Quattordicesima mensilità.

¹ Rinuncia indennità maneggio denaro, tessera telefonica e telefono "onde prevenire future rivendicazioni a tacitazione di ulteriori richieste ed a composizione del pregresso".

² Possibilità di utilizzare personale di movimento e di officina per pulizia e lavaggio bus.

5. Personale di nuova assunzione (Recupero produttività)

Al personale di nuova assunzione, con contratto a tempo indeterminato o determinato, verranno corrisposte, a titolo di compensi e/o indennità derivanti dalle contrattazioni aziendali precedentemente intervenute sul "recupero di produttività", le seguenti somme con le modalità sotto specificate:

- dalla data di assunzione e per il primo anno 25,82 euro mensili;
- dall' inizio del secondo anno 51,65 euro mensili;
- dall'inizio del terzo anno 77,47 euro mensili;
- dall'inizio del quarto anno 103,29 euro mensili;
- dall'inizio del quinto anno 129,11 euro mensili;
- dall'inizio del sesto anno intero importo mensile vigente in azienda ed a saldo per ogni profilo professionale.

Gli importi sopra definiti sono erogati su 12 mensilità, con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità.

Per i lavoratori part-time, sia a tempo indeterminato che determinato, le quote da erogare di cui al punto precedente sono rapportate e proporzionate alla percentuale di lavoro rispetto all'orario contrattuale pieno.

6. Indennità di guida (Delib. G.M. 780 del 01.06. 1988 in recepimento acc. integrativo reg. del 19.04. 1988)

Ai dipendenti con mansioni di conducenti di linea viene erogata la somma di Euro 1,03 (uno/03) per ogni giornata di guida effettiva.

